

Salvaguardati -quinto contingente

Decreto Min.Lavoro -istanze entro il 16 giugno

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014, **il Decreto 14 febbraio 2014** con il quale vengono dettate le modalità di attuazione dei commi 194 e 196 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità 2014) che ha esteso la platea dei salvaguardati ad ulteriori 17.000 lavoratori.

Ricordiamo che per questi lavoratori la **decorrenza della pensione**, che otterranno in applicazione delle norme previgenti la riforma Fornero, deve essere entro il **6 gennaio 2015**.

Inoltre non sono previsti limiti di reddito annuale derivante da attività lavorativa (comunque l'attività lavorativa non deve essere a tempo indeterminato).

INPS provvederà al **monitoraggio** delle domande di pensionamento sulla base della data di **cessazione del rapporto di lavoro**.

Il decreto distingue i lavoratori che devono presentare le **istanze alle DTL** e quelli che l'istanza la devono presentare direttamente **all'INPS**.

Le istanze devono essere presentate (trasmesse) entro il **16 Giugno 2014**.

La modalità di trasmissione delle istanze, che si consiglia di adottare, è ovviamente l'invio tramite casella di posta elettronica certificata (**PEC**).

In questo numero:

Salvaguardati, quinto contingente.
pag.1-2

Contributi volontari 2014
pag.3-4

Incremento indennizzo danno biologico
pag.4

Salvaguardati 5^ contingente, altri 17.000 lavoratori...le istanze vanno inoltrate entro il 16 giugno 2014

Lavoratori che devono presentare istanza

all'INPS (che al momento non ha emesso circolari esplicative)

- **Lettera a) Autorizzati alla prosecuzione volontaria** prima del 4 dicembre 2011, con un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto successivamente alla data del 4 dicembre qualsiasi attività lavorativa purché non a tempo indeterminato;
- **Lettera e) Lavoratori collocati in mobilità ordinaria** alla data del 4 dicembre 2011 e **autorizzati alla prosecuzione volontaria** successivamente alla predetta data che perfezionino il diritto a pensione con i contributi volontari entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione della mobilità. In deroga alla normativa vigente (articolo 6 del comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997) i versamenti volontari potranno riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione;
- **Lettera f) Autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 anche se non hanno alcun contributo volontario** versato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato.

Lavoratori che devono presentare istanza

alla DTL (circolare MLPS n°10 del 18 aprile)

- **Lettera b) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012** in ragione di accordi individuali **anche** ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, anche se dopo il 30 giugno 2012 hanno svolto qualsiasi attività lavorativa purché non a tempo indeterminato;
- **Lettera c) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012** in ragione di accordi

individuali **anche** ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, anche se dopo la cessazione hanno svolto qualsiasi attività lavorativa purché non a tempo indeterminato;

- **Lettera d) Lavoratori** il cui rapporto di lavoro si sia risolto per **risoluzione unilaterale** nel periodo compreso tra il **1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011**, anche se successivamente alla cessazione hanno svolto qualsiasi attività lavorativa purché non a tempo indeterminato;

Le DTL competenti territorialmente sono quelle presso cui sono stati sottoscritti gli accordi ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 ter de C.P.C.

In tutti gli **altri casi**, comprese le risoluzioni unilaterali, le DTL competenti territorialmente sono quelle di **residenza del lavoratore**.

L'istanza alla DTL deve essere corredata dalla **Carta d'identità**, dalla **copia dell'accordo collettivo o individuale** che ha dato origine alla risoluzione del rapporto di lavoro, oppure **copia della risoluzione unilaterale** del rapporto di lavoro, la cessazione deve essere ricompresa tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. Occorre allegare anche **autocertificazione** di mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. È prevista una autocertificazione per ogni fattispecie di lavoratori (lettere b, c, d), attenzione dunque ad utilizzare quella corrispondente alla lettera fleggiata sull'istanza.

Le ulteriori disposizioni contenute nel decreto (composizione delle commissioni DTL, risposte alle istanze, invio all'INPS delle istanze accolte, ricorsi avverso le respinte delle istanze, sono identiche alle precedenti operazioni di salvaguardia.

Contributi volontari 2014

lavoratori dipendenti, autonomi ed iscritti alla Gestione separata

L'INPS, con la circolare n. 51 del 16 aprile 2014, comunica l'importo minimo settimanale della retribuzione per i lavoratori dipendenti, le aliquote IVS degli autonomi e degli iscritti alla gestione separata (già comunicati con precedenti circolari n°19 del 4 febbraio e n°20 del 6 febbraio 2014) su cui calcolare il contributo volontario per l'anno 2014.

Versamenti volontari lavoratori dipendenti non agricoli:

L'importo del contributo dovuto è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.

La retribuzione media settimanale minima, come noto, non può essere inferiore, nel 2014, a € 200,35.

L'aliquota IVS che determina l'importo del contributo VV è confermata pari al **32,37%**.

La prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% (art. 3 L. 438/92) è di € 46.031,00 (tetto pensionabile).

Nell'allegato 1 alla circolare è riportata la tabella delle classi di contribuzione (minima 18[^], max 46[^])

Esempio di calcolo del contributo vv da versare:

- retribuzione lorda ultime 52 settimane precedenti la domanda= 18.000 €
- retribuzione media settimanale= 18.000/52=346,15 €
- retribuzione media settimanale imponibile (26[^] classe)= 336,17 €
- calcolo VV settimanale= 336,17 x 32,37/100= 108,81€

- contributo VV trimestrale da versare= 108,81 x 13= 1.414,64 €

Versamenti volontari iscritti evidenza contabile separata del FPLD, iscritti Fondo Volo e Fondo Ferrovie dello Stato S.p.A.

Per gli iscritti ai fondi INPS Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex-Inpdai, nonché al fondo dipendenti FS, l'aliquota per i versamenti volontari è pari **al 33%**, identica all'aliquota per il versamento dei contributi obbligatori.

Per gli iscritti al **Fondo Volo**, l'aliquota varia **dal 37,70% al 40,82** ed è determinata dal possesso o meno di contribuzione al 31.12.1995 o dall'adesione o meno ai fondi complementari.

Versamenti volontari Fondo ex Ipost

L'aliquota di versamento della contribuzione volontari è pari al **32,65%**

Versamenti volontari Artigiani e Commercianti

L'importo del contributo dovuto è mensile e viene determinato applicando le aliquote previste sulla **media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione** precedenti la data della domanda.

Le aliquote sono quelle, come detto, già comunicate con la circolare 19 del 4 febbraio 2014 e comunque ancora riportate in questa circolare.

Le aliquote sono diverse a seconda che gli interessati siano titolari, qualunque età abbiano, o collaboratori di età superiore ai 21 anni, oppure siano collaboratori e non abbiano ancora compiuto i 21 anni di età.

Sulla base di queste aliquote sono state predisposte le tabelle di contribuzione mensile relative ad otto classi di reddito medio imponibile sia per gli artigiani che per i commercianti (si veda la circolare). Come per i lavoratori dipendenti, dette aliquote sono maggiorate dell'1% nel caso di superamento del tetto pensionabile che nel 2014 è pari a € 46.031,00.

Segue a pag.4

Versamenti volontari Gestione Separata

L'importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata è determinato applicando, all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla domanda, l'aliquota IVS di finanziamento della gestione.

L'aliquota è quella prevista per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione che, per il 2014, è pari al 27% per i professionisti ed al **28% per i collaboratori e figure assimilate**.

L'importo minimo di versamento per il 2014 non potrà essere inferiore al minimale ottenuto applicando le aliquote dette al minimale previsto per l'accredito contributivo 2014 (pari a 15.516,00 € annuo).

Il pagamento dei versamenti volontari

La contribuzione volontaria viene versata per trimestri solari alle scadenze previste che sono identiche sia per i lavoratori dipendenti che per artigiani e commercianti nonché per gli iscritti alla Gestione Separata. In effetti per gli Autonomi e gli iscritti alla GS il contributo volontario viene calcolato per mese ma poi deve essere versato con le regole generali alle scadenze che sotto riportiamo:

- dal 1° aprile al 30 giugno 2014 si paga il 1° trim. 2014 (gennaio-marzo)
- dal 1° luglio al 30 settembre 2014 si paga il 2° trim. 2014 (aprile-giugno)
- dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014 si paga il 3° trim. 2014 (luglio-settembre)
- dal 1° gennaio al 31 marzo 2015 si paga il 4° trim. 2014 (ottobre-dicembre)

Indennizzo danno biologico

Ministero del lavoro-decreto 1 aprile 2014

Il comma 129 della legge 27 dicembre 2013 n°147 (legge stabilità 2014), in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica, aveva previsto in via straordinaria, a far data dal 1 gennaio 2014, **l'incremento delle prestazioni per indennizzo del danno biologico** (danno dal 6 al 15% per infortunio o malattia professionale con liquidazione in capitale).

L'aumento preventivato era pari a non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertata dall'Istat tra l'anno 2000 ed il 2013. La spesa massima prevista, per ogni anno, era fissata in 50 milioni di euro.

Il Ministero del lavoro, in attuazione della richiamata norma, con decreto datato 14 febbraio, vistato dalla Corte dei Conti il 1 aprile 2014, ha stabilito nella misura del **7,57%**, a decorrere dal 1° gennaio 2014, **l'aumento degli indennizzi e delle indennità dovuti dall'INAIL a titolo di danno biologico**.

Gli aumenti si applicano agli **indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2014**, nonché ai ratei di rendita maturati dalla stessa data.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Viale Marelli, 497 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel. 035-3594120

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

La newsletter è anche su <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

Enzo.mologni@cgil.lombardia.it

È vietata la riproduzione e la diffusione.